

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XI CIVILE

IL COLLEGIO, COSI' COMPOSTO:

1. DOTT. GIOVANNI DE PETRA, PRESIDENTE;
2. DOTT. MASSIMO CORRIAS, GIUDICE;
3. DOTT. MICHELE CATALDI, GIUDICE RELATORE;

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

ORDINANZA

NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO AVVERSO PROVVEDIMENTO CAUTELARE

AVENTE N.R.G. 76331/2017.

La F.A.I.B., Federazione Autonoma Italiana Benzinai, la FE.G.I.C.A., Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, e la F.I.G.I.S.C., Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali e Carburanti, con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. *ante causam*, depositato presso questo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e rivolto contro la Esso Italiana s.r.l., la Petrolifera Adriatica S.p.a. e la Reteitalia S.p.a., hanno richiesto accertarsi:

- *la piena validità ed efficacia degli accordi collettivi sottoscritti ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 32/1998, così come modificato dalla legge n. 57/2001 e dalla legge n. 27/2012, ed in particolare dell'Accordo 16 luglio 2014 in assenza di suo rinnovo/modifica/integrazione con identico strumento;*

- *l'inadempimento delle resistenti tutte, ciascuna secondo i propri addebiti e le proprie competenze, rispetto agli obblighi discendenti da tale suddetto Accordo e dalle disposizioni di legge che impongono la regolamentazione dei rapporti fra i titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti/fornitori ed i relativi gestori tramite Accordi collettivi con Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.*

Le stesse ricorrenti hanno contestualmente richiesto, per l'effetto di tale accertamento:

- *ordinarsi a Reteitalia S.p.a. e a Petrolifera Adriatica S.p.a. di applicare le condizioni previste dall'Accordo del 16 luglio 2014 ai rapporti con i propri gestori degli impianti a marchio Esso;*

- *di accertare la nullità ex lege di tutti gli eventuali accordi unilaterali/bilaterali, scritti e verbali, con singoli gestori di detti impianti, nonché di astenersi dall'avviare trattative volte a concludere tali accordi unilaterali/bilaterali, attese le norme imperative di legge che impongono la contrattazione collettiva;*

- *dichiararsi la piena responsabilità della Esso Italiana s.r.l. in ordine a ciascun comportamento inadempiente e posto in violazione delle leggi sopra citate oltreché degli Accordi collettivi vigenti*

sottoscritti in conseguenza delle medesime leggi per mancato intervento nei confronti dei cessionari per imporre loro il rispetto dell'Accordo 16 luglio 2014;

- ordinarsi alla Esso Italiana s.r.l. di imporre alle resistenti Retitalia s.p.a. e Petrolifera Adriatica s.p.a. attraverso i poteri conferiti dai contratti di cessione degli impianti nonché di fornitura di carburanti e di licenza di "marchio e insegna" Esso:

- i) il rispetto degli obblighi discendenti dall'Accordo del 16 luglio 2014 sino al suo rinnovo;

- ii) di astenersi dall'imporre ai gestori degli impianti acquisiti adempimenti dissimili da quelli previsti dall'Accordo del 16 luglio 2014 e, in particolare, la stipulazione di accordi unilaterali/bilaterali sostitutivi del medesimo.

- disporre la pubblicazione su due quotidiani di portata nazionale e sul periodico Staffetta Petrolifera dell'ordinanza di accoglimento del presente ricorso a spese delle resistenti in solido al fine di rendere edotti tutti i gestori del principio stabilito e della conseguente possibilità di difendersi dalle pressioni, palesi o occulte, anche future, a parte delle resistenti.

Si sono costituite, ciascuna con propria memoria, le resistenti Esso Italiana s.r.l., Retitalia s.p.a. e Petrolifera Adriatica s.p.a., eccependo in via preliminare l'inapplicabilità del rito del lavoro e l'inammissibilità del ricorso cautelare, e, nel merito, contestando la sussistenza dei presupposti di accoglibilità della misura cautelare richiesta.

Il Giudice del lavoro, con ordinanza motivata del 3.10.2017, ha negato l'applicabilità alla materia di cui al ricorso del rito del lavoro ed ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente di questo Tribunale, al fine della nuova assegnazione della controversia ad altra sezione dello stesso ufficio giudiziario.

All'esito del relativo provvedimento presidenziale di nuova assegnazione del medesimo procedimento, si è svolta la trattazione della controversia di fronte ad un Giudice monocratico di questa Sezione il quale, con ordinanza del 29.10.2017, comunicata il 02.11.2017, ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato le ricorrenti a rifondere alle resistenti le spese di lite.

Avverso tale ordinanza tutte le ricorrenti hanno proposto reclamo, chiedendo:

Revocare il provvedimento reclamato e così accertare e dichiarare preliminarmente, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. la piena validità ed efficacia degli Accordi collettivi sottoscritti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 32/1998, così come modificato e integrato dalla legge 57/2001 e della legge 27/2012, ed in particolare dell'Accordo 16 luglio 2014 in assenza di suo rinnovo/modifica/integrazione con identico strumento;

2. inadempimento delle resistenti tutte, ciascuno secondo i propri addebiti e le proprie competenze, rispetto agli obblighi discendenti da tale suddetto Accordo e dalle disposizioni di legge che

impongono la regolamentazione dei rapporti tra i titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti di distribuzione di carburanti/fornitori e i relativi gestori solo tramite Accordi collettivi con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionali qual sono le ricorrenti;

Per l'effetto di tale accertamento:

a. ordinare a Retitalia e Petrolifera Adriatica di applicare le condizioni previste dall'Accordo del 16 luglio 2014 ai rapporti con i propri gestori degli impianti a marchio ESSO e di dichiarare nulli ex lege, tutti gli accordi unilaterali/bilaterali con singoli gestori di detti impianti, nonché ordinare loro di astenersi dall'avviare trattative volte a concludere tali accordi unilaterali/bilaterali, attese le norme imperative di legge che impongono la contrattazione collettiva;

b. accertare e dichiarare la piena responsabilità della ESSO per omesso intervento in ordine a ciascun comportamento inadempiente e posto in violazione delle leggi sopra citate oltreché degli Accordi collettivi vigenti sottoscritti in conseguenza delle medesime leggi, nel presente atto denunciato;

c. ordinare alla ESSO di imporre alle resistenti Retitalia e Petrolifera Adriatica, - attraverso i poteri conferiti dai contratti di cessione degli impianti nonché di fornitura di carburanti e di licenza di "marchio e insegna" ESSO - : (i) il rispetto degli obblighi discendenti dall'Accordo 16 luglio 2014 sino al suo rinnovo; (ii) di astenersi dall'imporre ai gestori degli impianti acquisiti adempimenti dissimili da quelli previsti dall'Accordo 16 luglio 2014 ovvero la stipula di accordi unilaterali/bilaterali sostitutivi del medesimo.

In via istruttoria:

a) si richiede, ove ritenuta necessaria ai fini della decisione, l'esibizione - ex art. 210 c.p.c. - dei bandi per l'acquisizione degli impianti, nonché dei contratti di cessione di impianto e di somministrazione di carburanti e di licenza di marchio intercorrenti tra la ESSO e le Società resistenti.

Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi e così dichiarare le controparti tenute a restituire quanto loro eventualmente versato in esecuzione del provvedimento reclamato.

Si sono costituite, ciascuna con propria memoria, le resistenti tutte, chiedendo dichiararsi inammissibile, o rigettarsi, il reclamo, con vittoria delle spese di questo procedimento.

All'esito della trattazione nell'udienza camerale, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, decide come segue.

*Preliminarmente, deve darsi atto della riduzione del *petitum* cautelare, non avendo le reclamanti riproposto, nelle conclusioni formulate nel reclamo, la domanda, già formulata nel ricorso, di disporre la pubblicazione su due quotidiani di portata nazionale e sul periodico Staffetta*

Petrolifera dell'ordinanza di accoglimento del presente ricorso a spese delle resistenti in solido al fine di rendere edotti tutti i gestori del principio stabilito e della conseguente possibilità di difendersi dalle pressioni, palesi o occulte, anche future, a parte delle resistenti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene indispensabile premettere alla decisione, ed alla sua motivazione, la futura domanda di merito che, in un apposito paragrafo (pag.33) del ricorso cautelare, le ricorrenti hanno dichiarato di voler successivamente proporre.

Infatti, va ricordato che l'onere - nel caso di specie puntualmente assolto - di indicazione dell'azione di merito eventualmente instauranda da parte del ricorrente ex art. 700 c.p.c. è indispensabile per valutare l'inesistenza di altro rimedio tipico offerto dall'ordinamento, al fine di accertare l'ammissibilità del ricorso d'urgenza atipico, sotto il profilo della sua necessaria residualità.

In generale, infatti, ogni ricorso cautelare introdotto prima della relativa causa di merito richiede la chiara ed univoca indicazione del *petitum* e della *causa petendi* dell'azione (o delle azioni) che lo stesso ricorrente intenda far valere poi in sede di cognizione ordinaria.

In ordine alla necessità di tale allegazione, deve escludersi che, per effetto del comma VI dell'art. 669 *octies* c.p.c. (introdotto dall'art. 2, III, lett. E) bis, n. 2.3 del d.l. n. 35/2005, convertito nella l. n. 80/2005), e della conseguente inapplicabilità, ai procedimenti cautelari di cui all'art. 700 c.p.c. ed a quelli anticipatori, precedenti all'instaurazione del giudizio di merito, dell'art. 669 *octies* c.p.c. e dell'art. 669 *novies*, I, c.p.c., sia venuta meno la necessaria strumentalità del procedimento, e del provvedimento cautelare, rispetto alla successiva cognizione piena, non essendo più subordinato il permanere dell'efficacia della pronuncia cautelare alla tempestiva introduzione del giudizio di merito.

Infatti, concordando con la tesi più accreditata in dottrina, deve ritenersi che il requisito di strumentalità del cautelare non sia stato eliminato dalla norma in questione, ma meramente attenuato, con incidenza esclusiva sulla efficacia della misura cautelare, che rimane sì provvisoria (ovvero non assimilabile al giudicato: v. art. 669 *octies*, ult. co., c.p.c.), ma stabile (sino all'eventuale pronuncia della sentenza di merito che si sostituisca al cautelare, e non più sino alla vana decadenza del termine per introdurre il giudizio a cognizione piena).

Tale attenuazione (la cui estensione è peraltro dubbia, dipendendo dall'opzione tra un'interpretazione lata dell'espressione "altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito" contenuta nell'art. 669 *octies*, VI, c.p.c., ed un'interpretazione invece più rigorosa, che escluda dalla portata della norma provvedimenti cui viene attribuita una funzione conservativa e non anticipatoria, come i sequestri) non comporta tuttavia il venir meno della necessaria indicazione dell'azione di merito (eventualmente) proponenda.

Infatti l'indicazione della futura ed eventuale azione di merito non è solo funzionale al raffronto tra tutela cautelare richiesta e successive conclusioni nel merito, ma è anche indispensabile per valutare la competenza del Giudice adito, pur sempre determinata *per relationem* con quella del Giudice della cognizione piena.

Inoltre, l'allegazione della domanda di merito è funzionale anche alla verifica del *fumus boni iuris*, che va parametrato alla situazione giuridica soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità, tra le diverse ipotizzabili, nelle quali vuole tutelarla in sede giudiziaria.

In particolare, poi, nel caso del provvedimento d'urgenza atipico, l'indicazione dell'azione di merito eventualmente instauranda è indispensabile - come già rilevato - anche per valutare l'inesistenza di altro rimedio tipico offerto dall'ordinamento (ovvero la necessaria residualità) e per apprezzare quale sarebbe il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, e quindi per ritenere ammissibile il ricorso. Come pure nel sequestro giudiziario (qualora si ritenga che anche a tale provvedimento, di natura conservativa, si applichi l'art. 669 *octies*, VI, c.p.c.), l'indicazione dell'azione di cognizione piena è indispensabile al fine di valutare se sia configurabile quella controversia sulla proprietà o sul possesso che costituisce, pur nell'interpretazione lata della giurisprudenza consolidata, un requisito di ammissibilità del ricorso.

Ribadita quindi, in generale, la necessità che il ricorrente in sede cautelare indichi sempre l'azione di merito eventualmente instauranda, deve rilevarsi che, nel caso particolare *sub iudice*, le ricorrenti hanno assolto a tale onere, così precisando la futura domanda:

Nella futura azione di merito occorrerà preliminarmente accertare e dichiarare:

1. *La piena validità ed efficacia degli Accordi collettivi sottoscritti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dalla legge 57/2001 e della legge 27/2012 ed in particolare dell'Accordo 16 luglio 2014 sino al suo rinnovo/modifica/integrazione con identico strumento;*
2. *L'inadempimento e la piena responsabilità delle resistenti tutte rispetto agli obblighi discendenti da tale Accordo;*
3. *La nullità, sancita dall'articolo 1, co. 10, D.Lgs. 32/98, o comunque per dolo, di tutti gli accordi individuali (one to one) imposti ai gestori (Retitalia e Petrolifera Adriatica) e di tutte le modifiche peggiorative, all'Accordo 16 luglio 2014 per violazione delle disposizioni di legge in richiamate, che impongono la contrattazione collettiva nei rapporti di distribuzione di carburanti tra i proprietari degli impianti e i relativi gestori, nonché la violazione dell'art. 1 dell'Accordo 16 luglio 2014 sulla vigenza dell'Accordo stesso sino al suo rinnovo;*

Per l'effetto di tale accertamento, sempre in sede di merito, sarà richiesta:

la condanna delle due resistenti in solido con la ESSO a corrispondere ai propri gestori le differenze in termini di minori margini fruiti rispetto a quelli indicati nell'Accordo 16 da applicarsi anche sulle differenze di volumi di vendita al dettaglio esistenti di aumenti di prezzi al pubblico imposti dai nuovi proprietari degli impianti e di tutti i danni che possono aver determinato gli accertamenti di cui al punto precedente.

La premessa della futura ed eventuale azione di merito descritta dalle ricorrenti, incidendo direttamente sulla controversa questione di legittimazione sostanziale di queste ultime, consente di orientare la decisione del reclamo e di chiarire quella sorta di ambiguità, in ordine alla titolarità delle situazioni giuridiche soggettive delle quali si vorrebbe anticipare la tutela, che caratterizza il ricorso e lo stesso reclamo.

Infatti, le resistenti hanno precisato innanzitutto di volere richiedere, in sede di merito, gli accertamenti di cui ai capi 1)-3) delle predette conclusioni.

Al riguardo, occorre ricordare che, in ordine alla questione dell'ammissibilità della tutela cautelare anticipatoria degli effetti di future azioni, e decisioni, di accertamento o dichiarative, accanto all'orientamento totalmente contrario (che ravvisa un' inconciliabilità di fondo tra il mero accertamento del diritto e la natura provvisoria del provvedimento cautelare), coesiste una tesi possibilista, che ritiene ammissibile il ricorso alla tutela cautelare, nell'ipotesi in cui l'azione di mero accertamento venga proposta unitamente ad una domanda accessoria di condanna, cosicché il provvedimento urgente anticiperà, più che gli effetti della sentenza di mero accertamento, quelli della condanna accessoria.

Nel caso di specie, le stesse ricorrenti hanno espressamente correlato alle domande di accertamento di cui ai capi 1)-3) delle predette conclusioni di merito, quale loro effetto, la domanda, sempre da proporre in sede di merito, di condannare le resistenti, in solido, a corrispondere ai propri gestori le differenze in termini di minori margini fruiti rispetto a quelli indicati nell'Accordo 16 da applicarsi anche sulle differenze di volumi di vendita al dettaglio esistenti di aumenti di prezzi al pubblico imposti dai nuovi proprietari degli impianti e di tutti i danni che possono aver determinato gli accertamenti di cui al punto precedente.

E' quindi inequivocabile che la tutela a cognizione piena che le ricorrenti preannunciano, e che vorrebbero anticipare, è finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti ed ognuno dei singoli gestori, ovvero su quelli che le stesse reclamanti definiscono accordi individuali (one to one), dei quali dovrebbe essere dichiarata la nullità, sancita dall'articolo 1, co. 10, D.Lgs. 32/98, o comunque per dolo, con conseguente condanna delle due resistenti, in solido con la ESSO, a corrispondere ai propri gestori le differenze in termini di minori margini fruiti rispetto a quelli indicati nell'Accordo

16 da applicarsi in forza dell'accordo invocato nel ricorso.

Tuttavia, deve escludersi che le associazioni ricorrenti, che dei c.d. *accordi individuali (one to one)* non sono parte, possano vantare la legittimazione attiva sostanziale ad azionare diritti che da ciascuno di tali contratti scaturisca in capo ad ogni singolo gestore, e quindi a proporre domande che hanno per *causa petendi* e/o per *petitum* i medesimi negozi (peraltro neppure individuati, ma costituenti una serie indeterminata).

E' vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte. Tuttavia, deve escludersi che dalle medesime disposizioni possa ricavarsi la legittimazione delle predette associazioni di categoria, maggiormente rappresentative dei gestori, ad agire per fare accertare l'eventuale nullità dei singoli contratti conclusi da ciascuno dei propri associati, con ogni conseguenza patrimoniale, o addirittura a proporre una sorta di *class action* che abbia per oggetto una serie indeterminata di accordi individuali che sarebbero contrari all'accordo collettivo stipulato tra le associazioni.

Pertanto, non essendo le ricorrenti legittimate alla tutela di merito preannunciata, non può neppure riconoscersi la loro legittimazione sostanziale alla tutela cautelare che quest'ultima dovrebbe anticipare.

Non contrasta con tale conclusione la ricostruzione, proposta dalle reclamanti (ma non condivisa dalla dottrina lavoristica maggioritaria), della relazione tra accordi collettivi ed accordi individuali come un contratto a favore di terzo, nel quale le associazioni assumerebbero il ruolo di stipulante e promittente, mentre ciascun gestore costituirebbe il terzo favorito dal contratto.

La forzatura della fattispecie *sub iudice* nello schema dell'art. 1411 c.c. (oltre ad essere stata allegata, anche in fatto, per la prima volta in sede di reclamo, senza limitarsi ad una mera diversa qualificazione giuridica) non è tuttavia plausibile, attesa l'evidente differenza strutturale rispetto al caso di specie, nel quale non sussiste un solo contratto, del quale il terzo favorito non è parte, ma più accordi: quello collettivo, con funzione normativa della serie indeterminata dei singoli contratti individuali, e ciascuno di questi ultimi, del quale ogni gestore è egli stesso parte.

Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l'efficacia dell'accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell'accordo individuale che dalle prime siano difformi.

In sintesi, quindi, neppure attribuendosi la qualità di stipulante ex art. 1411 c.c. le reclamanti possono ritenersi legittimate sostanziali rispetto alle domande di merito preannunciate e, quindi, rispetto al ricorso cautelare che dovrebbe anticiparla.

Per completezza, deve pure considerarsi che le medesime reclamanti hanno altresì prospettato una loro legittimazione sostanziale ulteriore, rispetto alla tutela cautelare atipica rivolta a proteggere situazioni giuridiche soggettive di loro immediata pertinenza. Esse hanno infatti assunto, sebbene non con univoca chiarezza, che la loro dimensione e le loro prerogative di associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori sarebbe messa in pericolo dalla denunciata violazione, da parte delle resistenti, di accordi collettivi da loro stipulati.

Ebbene, quale che sia la natura e la consistenza delle situazioni giuridiche soggettive delle ricorrenti che sarebbe in pericolo e che si vorrebbe tutelare in via anticipata ed urgente, il ricorso cautelare è comunque, *in parte qua*, inammissibile, in quanto non strumentale rispetto alla preannunciata azione di merito che, come si è già verificato, è finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti ed ognuno dei singoli gestori, ovvero su quelli che le stesse reclamanti definiscono *accordi individuali (one to one)*.

Ricapitolando, pertanto, il ricorso cautelare è infondato, nella parte in cui le ricorrenti, senza esserne legittimate, fanno valere diritti ed azioni che spettano eventualmente ai singoli gestori; ed è inammissibile, per difetto di strumentalità, nella parte in cui le ricorrenti agiscono a tutela di situazioni giuridiche soggettive di loro asserita pertinenza.

Solo *ad abundantiam* è il caso di rilevare, peraltro, che difetta, in ambedue i casi, anche il *periculum in mora*, poiché sin dal 2014 (cfr. doc. n. 4 della Esso Italiana s.r.l., depositato presso il Giudice *a quo*) la FE.G.I.C.A., quantomeno, era consapevole dell'emersione, evidente e rilevante (stante il tenore del predetto doc. 4, proveniente dalla medesima ricorrente) della situazione sostanziale ora denunciata.

Va dunque rigettato il reclamo.

Le spese di lite di questa fase si compensano, atteso che il procedimento di reclamo, sebbene conclusosi con il rigetto, ha confermato la necessità di modificare e/o integrare la motivazione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e compensa le spese di lite di questo procedimento.

Roma, 15.1.2018

Il Presidente



Deposito in Cancelleria

Espresso il 13/2/2018.....



UFFICIO DI CANCELLERIA

